

## DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

**PROCEDURA DI GARA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO A1 – 36 “VENAFRO: DAL CENTRO STORICO ALLA CITTÀ ESTESA: UN PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO SOSTENIBILE – LOTTO FUNZIONALE 1 - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E ARTISTICO ESISTENTE”.**

**CIG: 888659495A**

**CUP: G75C19000120001**

Il presente Disciplinare (di seguito, “**Disciplinare**”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “**Bando**”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “**Codice dei Contratti**”).

### PREMESSE

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui agli articoli 23 e 24 del Codice dei Contratti, afferenti all’intervento “Venafro: dal centro storico alla città estesa: un progetto di sviluppo strategico sostenibile – Lotto Funzionale 1 - Riqualificazione del Centro Storico e del Patrimonio architettonico e artistico esistente”,.

La presente procedura è stata indetta per conto del Comune di Venafro (di seguito “**Ente Aderente**” o “**Stazione Appaltante**”), dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. che opera in qualità di Centrale di Committenza (di seguito, “**Invitalia**” o “**Centrale di Committenza**”) ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, come previsto dall’articolo 7 del “Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise” (di seguito, “**CIS Molise**”) stipulato il 11 ottobre 2019 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per il Sud, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della difesa, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, Regione Molise, Provincia di Campobasso, Provincia di Isernia, Comune di Isernia, Comune di Campobasso e Invitalia.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “**Piattaforma Telematica**”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it/> di seguito, “**Portale**”).

Ogni partecipante alla procedura, in ottemperanza all’articolo 1, co. 17, della Legge n. 190/2012, a pena di esclusione, dovrà assumere l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa le clausole del “**Protocollo di Legalità tra Prefettura – UTG di Isernia, la Provincia di Isernia, i Comuni di Isernia, Venafro, Agnone e Frosolone, e ASREM, INPS, INAIL e DPL**” sottoscritto in data 5 ottobre 2010 (di seguito “**Protocollo di Legalità**”), allegato al presente Disciplinare (Allegato n. 8).

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 157, co. 1, del Codice dei Contratti ed in coerenza con l'articolo 2, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120.

Il Disciplinare tiene conto delle Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice dei Contratti, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, e aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 (di seguito, "**Linee Guida**"), nonché dell'emanazione del Bando-tipo n. 3 sui servizi di architettura e ingegneria approvato dalla stessa A.N.AC. con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 e del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### **ARTICOLO 1**

#### **PUBBLICITÀ**

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (<https://ingate.invitalia.it/>), nonché nel rispetto delle altre forme di pubblicità previste dal predetto articolo.

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (<https://ingate.invitalia.it/>), nonché nel rispetto delle altre forme di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamata.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari circa a € 3.000,00.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

## **ARTICOLO 2**

### **PRINCIPI GENERALI**

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

## **ARTICOLO 3**

### **RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI,**

#### **ACCESSO AGLI ATTI**

La presente procedura è indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del procedimento della Centrale di Committenza (di seguito, "**RUP**"), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è l'ing. Marco Iaconello, giusta Determina prot. n. 0114731 del 19/05/2021.

Il Responsabile del procedimento dell'Ente Aderente è l'arch. Ornella Celino.

I riferimenti PEC e Telefax relativi al RUP della Centrale di Committenza sono indicati nel Bando. Per le opportune comunicazioni l'Operatore economico potrà utilizzare la piattaforma telematica accedendo all'area "**Messaggi**" della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e della PEC.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area "**Messaggi**" della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

## **ARTICOLO 4**

### **OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE**

Ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei **servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, afferenti all'intervento "Venafro: dal centro storico alla città estesa: un progetto di sviluppo strategico sostenibile – Lotto Funzionale 1 - Riqualificazione del Centro Storico e del Patrimonio**

**architettonico e artistico esistente"**, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (di seguito, "**PFTE**") allegato al presente Disciplinare (*sub Allegato n.1*).

Lo scopo dell'intervento, come più compiutamente definito nel PFTE e relativi allegati, è quello di valorizzare il patrimonio architettonico esistente attraverso la riqualificazione dei principali assi viari del nucleo più antico della città, riconnettendo e stabilendo più solidi legami tra slarghi e piazze, edifici culturali e religiosi importanti.

Nello specifico l'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni di servizi:

- ✓ **progettazione esecutiva, comprensiva di rilievi a supporto;**
- ✓ **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.);**
- ✓ **direzione dei lavori (D.L.);**
- ✓ **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.).**

I servizi sopra elencati saranno affidati al medesimo operatore economico, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento, così come disposto dall'articolo 23, comma 12, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei Contratti, il secondo livello di progettazione è stato omesso.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, co. 3, e dell'articolo 216, co. 4, del Codice dei Contratti, il progetto esecutivo dovrà avere i contenuti minimi di cui agli articoli da 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

L'attività di Direzione dei lavori, oggetto del presente appalto, è disciplinata dall'articolo 101 del Codice dei Contratti, nonché dal D.M. del 7 marzo 2018 n. 49.

Le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione devono essere svolte in conformità a quanto previsto dagli articoli 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti, l'affidamento congiunto della redazione del progetto esecutivo e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la Direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è motivato dalle difficoltà realizzative dell'intervento nel suo complesso, connesse al luogo di esecuzione dello stesso, in ragione delle quali si rende necessario individuare un unico operatore che abbia la visione di insieme, sia sotto il profilo progettuale che esecutivo, e che accompagni la Stazione Appaltante durante tutto il processo decisionale ed operativo, garantendo un team di risorse specialistiche dedicate, senza soluzione di continuità per tutto lo svolgimento delle fasi di esecuzione dei lavori.

L'importo dei lavori oggetto dei servizi in appalto è pari a **€ 2.408.231,12**.

Le prestazioni, come sopra descritte, afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'"*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", e indicate nella tabella *infra* riportata:

**Tabella n. 1**

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIE	CLASSE E CATEGORIE ex L.143/49	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/CATEGORIA	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITA'
EDILIZIA	<i>Arredi, Forniture, Aree esterne pertinentenziali allestite</i>	<b>E.18</b>	I/c	€ 1.829.012,51	75,95 %	0,95
IDRAULICA	<i>Acquedotti e fognature</i>	<b>D.04</b>	VIII	€ 458.921,61	19,05 %	0,65
IMPIANTI	<i>Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche</i>	<b>IB.08</b>	IV/c	€ 120.297,00	5,00%	0,50

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla progettazione nella categoria E.18 (*EDILIZIA - Arredi, Forniture, Aree esterne pertinentenziali allestite*) è qualificata come principale, mentre quelle relative alle categorie D.04 e IB.08 sono qualificate come secondarie.

Il Codice CPV per la prestazione principale come sopra individuata è **71240000-2**.

E' stato omesso il ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152 e ss. del Codice dei Contratti poiché la progettazione non si connota per elevato grado di complessità, innovatività o ad alto contenuto scientifico-tecnologico.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti poiché l'affidamento costituisce prestazione unitaria finalizzata ad una compiuta realizzazione della progettazione dell'opera la cui frammentazione in lotti non consentirebbe di preservarne gli aspetti di coerenza uniformità e omogeneità. Le diverse parti che lo compongono sono assolutamente interdipendenti e lo sviluppo dei diversi aspetti tecnici deve essere condotto in stretta e costante collaborazione tra le diverse professionalità coinvolte e coordinate da un unico soggetto.

Il progettista dovrà condurre, contestualmente all'attività di progettazione, rilievi propedeutici come meglio descritti nel Capitolato d'onori (*sub Allegato n. 2*). Si precisa che qualora l'appaltatore dovesse ritenere necessaria l'esecuzione di eventuali ulteriori rilievi e/o indagini da espletare a proprio carico, senza nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante, al fine di disporre di ulteriori elementi conoscitivi per la redazione del progetto, questi dovranno essere concordati con la Stazione appaltante.

Il luogo di esecuzione dell'attività di progettazione sarà la sede dell'operatore economico, ad esclusione di eventuali riunioni indette dal RUP della Stazione Appaltante o dell'attività di Direzione dei lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da effettuarsi presso il Comune di Venafro (IS), luogo di esecuzione delle opere oggetto d'intervento.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel PFTE e nel Capitolato d'onori, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

## ARTICOLO 5

### IMPORTO

L'importo dell'appalto è pari ad **€ 203.334,56** (euro duecentotremilatrecentotrentaquattro/56), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, ripartito come nella Tabella che segue:

**Tabella n. 2**

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 87.824,51	RIBASSABILE
2	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 115.510,05	RIBASSABILE
	<b>IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA DELL'APPALTO [1+2]</b>	<b>€ 203.334,56</b>	RIBASSABILE

**L'importo soggetto a ribasso è pari ad € 203.334,56 (euro duecentotremilatrecentotrentaquattro/56).**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 8, del Codice dei Contratti, i compensi per i servizi tecnici sono stati calcolati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, come da parcella allegata al PFTE.

**I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.**

## ARTICOLO 6

### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

## ARTICOLO 7

### TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto inerenti alla progettazione sono quantificati in complessivi **190** giorni naturali e consecutivi, in cui dovranno svolgersi i servizi di progettazione richiesti dalla presente procedura ed in particolare:

- ✓ **rilievi a supporto della progettazione: 10 gg naturali e consecutivi;**
- ✓ **progettazione esecutiva: 120 gg naturali e consecutivi;**
- ✓ **recepimento delle modifiche del progetto esecutivo e consegna elaborati finali: 60 giorni naturali e consecutivi.**

I termini di esecuzione delle predette prestazioni decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP – con l'emissione di apposito ordine di servizio.

Tenuto conto delle scadenze di cui ai punti precedenti, la durata complessiva delle attività di progettazione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione non dovrà superare i valori indicati, in giorni naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, per le attività di verifica del progetto e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.

Le prestazioni di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolte per l'intera durata dei lavori; decorreranno a partire dalla consegna dei lavori e termineranno all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere.

Tutte le scadenze sono riportate nel Capitolato d'Oneri.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato d'Oneri.

## **ARTICOLO 8**

### **MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Il presente appalto è finanziato a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (2014-2020), Delibera del CIPE 20 maggio 2019, n. 27 – CIS Molise - Scheda Progetto A1 – 36 –Riqualificazione del centro storico e recupero del patrimonio architettonico – Comune di Venafrò (IS), per un importo complessivo finanziato di euro 3.000.000,00.

## **ARTICOLO 9**

### **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'articolo 46, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice dei Contratti, nei termini che seguono:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per

committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, identificati con i codici CPV 71000000-8, 71240000-2, 71242000-6, 71250000-5, 71300000-1, 71310000-4, 71311000-1, 71311220-9 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

**Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad**



**unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.**

I R.T. (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E..

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, del Codice dei Contratti. In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 del Codice dei Contratti e dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice dei contratti, l'aggiudicatario del servizio di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta.

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

**ARTICOLO 10**

**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo

10.1;

- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 10.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 10.3;
- iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 10.4.1;
- v. rendere le dichiarazioni relative al "**Protocollo di Legalità**", di cui al successivo articolo 10.4.2.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello **sub Allegato n. 3** al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati.

La Centrale di Committenza può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "**PASSOE**" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Centrale di Committenza ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis, del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.**

#### **10.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale**

**A pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'operatore economico in quanto persona fisica o giuridica;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

#### **10.2 Requisiti di idoneità professionale**

**A pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice dei Contratti, dovrà presentare, **a pena di esclusione**, registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Più specificamente, ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

1. della progettazione delle opere architettoniche;
2. della progettazione delle opere idrauliche;
3. della progettazione delle opere impiantistiche;
4. del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/08;
5. della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
6. della relazione geologica.

Per l'incarico di D.L. e C.S.E., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

1. della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti e del D.M. 49/2018);
2. del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/08.

### 10.2.1 Requisiti del gruppo di lavoro

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, **a pena di esclusione**, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Le unità stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono riportate nella successiva Tabella, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

**Tabella n. 3**

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	
N°	FIGURA RICHIESTA
1	<b>Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche</b> rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. "A".
1	<b>Responsabile della progettazione delle opere architettoniche per la categoria E.18</b> rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. "A".
1	<b>Responsabile della progettazione delle opere idrauliche per la categoria D.04</b> , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. "A".
1	<b>Responsabile della progettazione delle opere impiantistiche per la categoria IB.08</b> , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. "A".
1	<b>Responsabile della relazione geologica</b> , rappresentato da una figura professionale di Geologo, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale.
1	<b>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</b> , rappresentato da una figura professionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008.
1	<b>Responsabile della Relazione archeologica</b> , rappresentato da una figura professionale di Archeologo in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco nazionale relativo alla professione di archeologo, istituito ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, della L. 22 luglio 2014, n. 110 e del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.
1	<b>Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.)</b> , rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale
1	<b>Direttore dei lavori</b> , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. "A".
1	<b>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</b> , rappresentato da una figura professionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008.

Si specifica che il presente disciplinare di gara individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento dell'incarico e delle prestazioni specialistiche, nell'ipotesi che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nelle precedenti tabelle. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di

più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, **l'operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.**

Il geologo che redige la relazione geologica, oltre ai requisiti di iscrizione al relativo albo professionale, è tenuto a specificare la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un R.T.;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

I progettisti, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno del DGUE, nella sezione ***"Parte IV: criteri di selezione - Si richiede di indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche"***, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

**A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.**

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale, l'operatore economico dovrà caricare, a seguito della richiesta da parte della Centrale di Committenza, sulla Piattaforma Telematica <https://ingate.invitalia.it/> la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici), le attestazioni o le certificazioni di qualità richieste, ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

### **10.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale**

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere il seguente requisito:

- i. l'avvenuto svolgimento **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di **due servizi** di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, per un importo totale non inferiore a **0,40 (zero virgola quaranta)** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi o categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, per come di seguito definito:

#### **Tabella n. 4**

D.M. 17/06/2016 CATEGORIA	ID OPERA	L.143/49 CLASSE E CATEGORIA	CORRISP. TAVOLA Z1 EX DM 17/06/2016	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO STIMATO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHiesto (IMPORTO TOTALE SERVIZI DI PUNTA)
EDILIZIA	E.18	I/c	E.02, E.03, E.04, E.06, E.07, E.08, E.09, E.10, E.11, E.12, E.13, E.15, E.16, E.18, E.19, E.20, E.21, E.22	0,95	€ 1.829.012,51	€ 731.605,00
IDRAULICA	D.04	VIII	D.05	0,65	€ 458.921,61	€ 183.568,64
IMPIANTI	IB.08	IV/c	IB.09, IB.10	0,50	€ 120.297,00	€ 48.118,80

Si precisa che:

- l'importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio;
- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

La comprova del requisito relativo ai cd. "servizi di punta" dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti:

- a) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico**, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
  - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
  - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);
- b) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato**, l'operatore economico dovrà presentare:
- a) copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
  - b) copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
  - c) la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
  - d) l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

**L'operatore economico, a seguito della richiesta da parte della Centrale di Committenza, dovrà caricare tale documentazione sia sulla Piattaforma Telematica che tramite sistema AVCPASS.**

Con riferimento alla categoria Edilizia ID Opere E.18, ai fini della qualificazione **nell'ambito della stessa categoria**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento alla categoria Idraulica ID Opere D.04 e alla categoria Impianti ID Opere IB.08, ai fini della qualificazione **nell'ambito della destinazione funzionale**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare come riportate nella Tabella n. 4.

#### **10.4.1 Ulteriori dichiarazioni**

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico di acquisto"*, disponibile alla voce *"Regolamento"* della sezione *"Documenti utili"* posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, disponibili, rispettivamente, alla voce *"Privacy Policy"* e *"Regolamento"* della sezione *"Documenti utili"* posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce *"Informativa Privacy"* della sezione *"Documenti utili"* posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Invitalia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;
- 5) di aver letto e di accettare il *"Codice Etico di Invitalia"*, disponibile nella sezione *"Documenti utili"* posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dalla Centrale di Committenza;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) di essere in grado di fornire, su richiesta di Centrale di Committenza e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
- 9) di accettare, ai sensi dell'articolo 23, co. 12, del Codice dei Contratti, l'attività progettuale svolta in precedenza;
- 10) di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
- 11) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;



- 12) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Centrale di Committenza, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura;
- 13) di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;
- 14) di autorizzare la Centrale di Committenza a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;
- 15) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

***Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:***

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di impegnarsi a fornire alla Centrale di Committenza i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei contratti;

***Per gli operatori economici:***

- c) ***che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:***
  - di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti;
  - di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;

- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- d) **già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:**
- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
  - di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'operatore economico nella compilazione del DGUE.

#### ***10.4.2 Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità***

**A pena di esclusione**, l'operatore economico dichiara di aver letto il Protocollo di Legalità allegato al presente Disciplinare, che ne forma parte integrale e sostanziale, e di averne preso atto, di averne accettato le singole clausole in esso contenute, di assumerne i relativi obblighi, nonché di esserne pienamente consapevole, accettando il sistema sanzionatorio ivi previsto.

#### ***10.5 Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E..***

##### ***10.5.1 Requisiti di ordine generale - Ulteriori dichiarazioni***

**A pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 10.1 dovranno essere posseduti, e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 10.4.1 e 10.4.2 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

##### ***10.5.2 Requisiti di idoneità professionale***

**A pena di esclusione**, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

**A pena di esclusione**, i requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all'articolo 10.2. lett. a) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

**A pena di esclusione**, il requisito di cui all'articolo 10.2 lett. b) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

Altresì, **a pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T. o del consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che, all'interno del R.T. o del consorzio, svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

**In caso di R.T. verticale**, il requisito di idoneità professionale relativo alla categoria di progettazione principale deve essere posseduto dalla mandataria.

Per i raggruppamenti temporanei è **condizione di partecipazione alla gara** la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista**, in possesso di laurea e abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza ed iscritto al relativo albo professionale, così come disposto dall'articolo 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

### **10.5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale**

#### **10.5.3.1 Indicazioni per i R.T.**

**A pena di esclusione**, il requisito dei due servizi di punta - relativo alla singola categoria e ID - di cui al n. i dell'articolo 10.3 dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto:

- a) in caso di **R.T. orizzontale**, il requisito deve essere posseduto dal R.T. nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento;
- b) in caso di **R.T. verticale**, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla categoria principale;
- c) **(R.T. misto)** in caso di sub-associazione orizzontale per una o più delle prestazioni in appalto, dovrà comunque essere individuato un componente della sub-associazione quale mandataria della sub-associazione stessa, la quale dovrà possedere il requisito dei due servizi di punta riferito alla relativa categoria di progettazione in misura maggioritaria. Non è richiesto il possesso di una percentuale

minima di requisito alle mandanti. **A pena di esclusione**, in caso di sub-associazione orizzontale sulla categoria di progettazione individuata come principale (ID E.18), ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la mandataria dell'intero raggruppamento deve coincidere con la mandataria della relativa sub-associazione sulla categoria principale.

Rimane fermo che il requisito dei due servizi di punta non è frazionabile e che l'importo è da intendersi complessivamente e non riferito ad ogni servizio di punta.

#### **10.5.3.2 Indicazioni per i consorzi stabili**

**A pena di esclusione**, i requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all'articolo 10.2 dovranno essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 1 del citato decreto.

Altresi, il requisito di cui all'articolo 10.2 lett. b) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al n. i dell'articolo 10.3.1 relativo ai servizi di punta devono essere posseduti e dimostrati dal Consorzio che partecipa in proprio, ovvero dalle consorziate esecutrici a mezzo delle quali il consorzio concorre.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

## **ARTICOLO 11**

### **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T..

**Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale.**

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- b) la Dichiarazione di cui al *sub Allegato n. 4*, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:
  - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso la Centrale di Committenza a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare, anche identificandole nominativamente, il numero delle risorse di personale, il numero e la tipologia delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento);
- d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice dei Contratti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice dei Contratti medesimi.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Centrale di Committenza impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, all'operatore economico di sostituire l'ausiliaria.

Ferma l'osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un operatore economico può essere indicata, quale subappaltatore, di altro operatore economico.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna all'operatore economico un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove

dichiarazioni di avalimento da parte dell'operatore economico, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Centrale di Committenza procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

## ARTICOLO 12

### POLIZZA PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'affidatario dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale non inferiore a € **1.000.000,00** (euro *unmilione/00*).

La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la mancata sottoscrizione del contratto e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario.

La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

### ARTICOLO 13

#### POLIZZA RC

L'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore o della Stazione Appaltante), nell'esecuzione di ogni attività di campo. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad € **500.000,00** (euro *cinquecentomila/00*) ed avrà efficacia fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato dei lavori progettati.

### ARTICOLO 14

#### GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto non avente specificamente ad oggetto l'attività di progettazione**, per la somma di seguito indicata, salve le riduzioni e i benefici di legge:

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
€ 2.310,20

La garanzia sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita in conformità allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", e assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede tecniche".

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nei seguenti casi:

- a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T., consorzio ordinario o GE.I.E, l'operatore economico potrà

godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T., il consorzio ordinario o il G.E.I.E. siano in possesso della predetta certificazione;

- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.

- b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi e per l'effetto dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti. Tale riduzione del 50% non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di rientrare nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo schema tipo sopra richiamato e comunque dovrà:

- a) essere intestata all'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.;
- b) avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Centrale di Committenza, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- c) in caso di R.T. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari, costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
- d) in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata in favore del consorzio;



- e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, **in favore della Stazione Appaltante Comune di Venafro (IS)**, valida fino al certificato di verifica di conformità.

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria anche:

- i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Invitalia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- ii. in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con assegni circolari o con versamento su un conto corrente di Invitalia, specificando nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale caso potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi", ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi

dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **ARTICOLO 15**

##### **GARANZIA DEFINITIVA**

In conformità a quanto previsto al punto II.4.1 delle linee guida n. 1, di attuazione del Codice dei contratti, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria*", ed ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, **in favore della Stazione Appaltante Comune di Venafro (IS)**, valida fino all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

#### **ARTICOLO 16**

##### **SOPRALLUOGO**

Ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera f), del D.L. 31 maggio 2021, n.

77, ai fini della partecipazione alla presente procedura d'appalto non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; inoltre, la documentazione messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio, ritenuto esaustivo dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta e pertanto non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo.

## ARTICOLO 17

### SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti, come modificato dall'articolo 49 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In relazione all'incarico di progettazione oggetto della presente procedura, si precisa che, ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, l'affidatario **non può avvalersi del subappalto**, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. **Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.**

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare.

**In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.**

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto solo qualora:

- a) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato per l'espletamento della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta abbia indicato il servizio, o parte di esso, che intende subappaltare.

## ARTICOLO 18

### CONTRIBUTO ALL'ANAC

A pena di esclusione ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, un pagamento, a titolo di

contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) nella sezione "Contributi in sede di gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Invitalia, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, Invitalia accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, Invitalia esclude il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della l. 266/2005.

## ARTICOLO 19

### PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nel sub **Allegato n. 5** - Guida alla presentazione dell'offerta.

L'offerta è composta da:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 19.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 19.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 19.3.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del DGUE messo a disposizione da questa Centrale di Committenza (*sub* allegato n. 3 al presente Disciplinare) per avanzare la domanda di partecipazione e rendere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

**Salvo diversa indicazione**, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata

in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di Committenza sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **19.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico dovrà presentare:

##### **A. DGUE**

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa il DGUE, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**, come meglio di seguito specificato;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- ii. indicare il mandatario;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato nella medesima domanda come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
  - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
  - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
  - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

- d. direttore tecnico;
- e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "*soggetti cessati*" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

**Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro, valutativo tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.**

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale di Committenza ogni opportuna valutazione.

#### **B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE**

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00)**, relativa al DGUE.

A tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: **456T**; causale: **RP**; codice ufficio: **codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento** (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il **CIG** della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

**In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.**

**C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti**

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

**D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.**

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.**

**E. Procure**



Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

#### **F. PASSOE**

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE".

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario;

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

#### **G. Garanzia provvisoria e impegno a rilasciare garanzia definitiva**

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa alternativamente:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico, tramite assegni circolari o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico**; in caso di R.T. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria**; in caso di R.T., e consorzi ordinari costituendi, **tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T. o il consorzio ordinario**;
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
  - a) **in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
  - b) in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata

in origine su supporto cartaceo, **sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;

- c) ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e **sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante**, corredata da **dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato**;

#### H. Avalimento

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- i. il DGUE, reso e **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- ii. la Dichiarazione di cui all'allegato n. 4, resa e **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, con cui quest'ultimo:
  - a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - b) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - c) si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- iii. il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale);
- iv. l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento), **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario e dal legale rappresentante dell'ausiliario**.  
**Si precisa che nel caso in cui l'operatore economico intenderà affidare l'esecuzione delle prestazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.**

#### I. Forma di partecipazione e composizione

L'operatore economico dovrà compilare ed allegare, all'interno della Documentazione amministrativa il file (*sub Allegato n. 6*) al presente Disciplinare in merito alla forma di partecipazione e relativa composizione.

## J. Contributo all'ANAC

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa la scansione della ricevuta di pagamento, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

**I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:**

**Tabella n. 5**

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: <b>DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: <b>DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: <b>DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	
		<b>AVVALIMENTO:</b> DGUE DELL'AUSILIARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLA LETT. F) DELL'ART. 46, CO.1, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	PASSOE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: <b>PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO</b>	ALLEGARE

ID	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: <b>UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZiate ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI</b>	
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: <b>UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T. O DEL CONSORZIO ORDINARIO</b>	
		AVVALIMENTO: <b>UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI IL SOGGETTO AUSILIATO E IL SOGGETTO AUSILIARIO</b>	
G	SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA PROVVISORIA IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BANCARIO, ASSICURATIVO O DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO	ALLEGARE
H	DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 5	<b>FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO</b>	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	<b>FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO</b>	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
I	FORMA DI PARTECIPAZIONE-COMPOSIZIONE		ALLEGARE
J	CONTRIBUTO ALL'ANAC		ALLEGARE

**A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA OVVERO ALL'OFFERTA ECONOMICA.**

**UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA' È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.**

### **19.2 OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario **nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;**
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche

L'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

### 19.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

**A pena di esclusione**, la Documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica, composta da una RELAZIONE UNICA (un unico documento) che illustri le qualifiche e le capacità tecniche dell'offerente, le metodologie proposte per lo svolgimento dell'incarico e dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub-criteri di cui al successivo articolo 20, ovvero:

**Tabella n. 6**

OFFERTA TECNICA	MASSIMO DI PAGINE DELL'INTERA RELAZIONE	PARAGRAFO-DESCRIZIONE	PAGINE PARAGRAFO (MAX)	LIMITI EDITORIALI
RELAZIONE UNICA	18 incluso copertina ed indice (se presenti)	<b>A- SCHEDE ILLUSTRATIVE</b> Il paragrafo si compone delle schede illustrative relative ad un massimo di n. 3 servizi tecnici concernenti interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016, come meglio precisato nella Tabella 10.	<b>3</b> (1 pagina max per ogni scheda illustrativa) inclusi eventuali tabelle, immagini, figure, disegni	- Formato: <b>A3/A4</b> - font: arial - font size: 12; - interlinea: 1,5.
		<b>B – PARTE DESCRITTIVA</b> Nel paragrafo devono essere descritte le caratteristiche metodologiche dell'offerta di cui al criterio B e ai relativi <i>sub</i> criteri di cui alla successiva Tabella n. 10 del presente Disciplinare. In particolare, la relazione dovrà essere suddivisa in sotto paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei <i>sub</i> criteri di valutazione riportati nell'articolo 20, Tabella n. 10. Si potranno effettuare richiami ai contenuti delle schede Illustrative	<b>15</b> (inclusi copertina ed indice se presenti ed eventuali tabelle, immagini o disegni ed estratti curriculari)	- Formato: <b>A4</b> - font: arial - font size: 12; - interlinea: 1,5.

La Relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della cartella ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 15);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri, secondo le indicazioni fornite precedentemente.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per l'intera relazione non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..

In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comunque suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della Centrale di Committenza e della Stazione Appaltante sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego.

**A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.**

La documentazione da produrre all'interno della Sezione Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 7

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE

### 19.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito:

#### A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore economico dovrà:

- i. **a pena di esclusione, inserire nel relativo parametro il RIBASSO PERCENTUALE offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto; su tale ribasso verrà calcolato il punteggio di cui alla successiva tabella n. 10;**
- ii. rendere le "**DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA**", ovvero dichiarare:
  - a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
  - b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto

- remunerativo;
- c) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
  - d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e la Centrale di Committenza.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica, ove richiesta/e, e stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

**B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*" e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento tramite il modello "*F23*" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: **456T**; causale: **RP**; codice ufficio: **codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento** (punto 6 del modello *F23*); indicare nella causale il **CIG** della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23>

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

**In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.**

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

**I documenti che compongono l'offerta sono riepilogati nella tabella che segue:**

**Tabella n. 8**

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	COMPILAZIONE A VIDEO
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA		ALLEGARE

**UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.**

#### **19.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA**

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico, dovrà seguire quanto riportato nella "Guida alla presentazione dell'offerta".

### **ARTICOLO 20**

#### **VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA**

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

**Tabella n. 9**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	90
2	OFFERTA ECONOMICA	10
TOTALE		100

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella seguente tabella:



Tabella n. 10

ID.	CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)	
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
A.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di <b>tre servizi</b> di progettazione svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, qualificabili affini, in termini di complessità e dimensioni, a quelli oggetto dell'affidamento ( <b>Schede illustrative</b> ):	Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare un <u>intervento</u> significativo svolto per ciascuna delle categorie di progettazione (Schede 1-3) indicate di seguito, e attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al Decreto ministeriale 17 giugno 2016. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo tecnico. Saranno considerate migliori le offerte che riportano esempi di servizi svolti e qualificabili affini a quello oggetto di affidamento con particolare riguardo a: i. l'adeguatezza in termini tecnico-economici, degli esempi proposti quali servizi analoghi, in relazione al costo complessivo dell'intervento e all'importanza delle opere; ii. la capacità professionale maturata, nello svolgimento di servizi analoghi, in cui sia possibile evincere la specifica attenzione riposta riguardo gli aspetti di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e componenti, di semplicità ed economicità nella gestione delle opere.		30	
		A.1.1	SCHEDA ILLUSTRATIVA n. 1	un servizio per la categoria ID opere E.18	15
		A.1.2	SCHEDA ILLUSTRATIVA n. 2	un servizio per la categoria ID opere IB.08	10
		A.1.3	SCHEDA ILLUSTRATIVA n. 3	un servizio per la categoria ID opere D.04	5
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DESUNTE DALLA ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI				
B.1	Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti architettonici	Saranno considerate migliori le proposte con cui si individuano soluzioni che consentono di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo agli aspetti architettonici. A tal fine nel paragrafo B.2 della relazione devono essere illustrate le tecniche e le scelte progettuali che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento. In particolare, si valuterà migliore l'insieme delle soluzioni tecniche e tecnologiche proposte che porranno massima attenzione ai seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>ottimizzazione della progettazione architettonica nell'ottica delle prescrizioni di cui ai documenti del PFTE;</li> <li>accorgimenti progettuali che garantiscono un aumento della sicurezza;</li> <li>accorgimenti progettuali che garantiscono una minima intrusione delle trasformazioni e massima valorizzazione estetica del tessuto storico;</li> <li>accessibilità e fruibilità da parte di persone con disabilità, tenuto conto dei limiti strutturali esistenti.</li> </ul>	20		
B.2	Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti impiantistici	Saranno considerate migliori le proposte che consentano di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alle opere impiantistiche. A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento. In particolare, si valuterà migliore l'insieme delle tecniche e tecnologie che si intendono perseguire e che riusciranno a valorizzare al meglio i seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>efficientamento del sistema di smaltimento delle acque reflue;</li> <li>compatibilità ambientale degli impianti progettati;</li> <li>risposta efficiente in termini di manutenibilità futura degli impianti, prevedendo soluzioni atte garantire la futura ispezionabilità ed un'agevole manutenibilità delle dotazioni impiantistiche.</li> </ul>	15		

B.3	Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione, nel rispetto dei CAM	<p>Saranno considerate migliori le indicazioni in merito alle scelte progettuali esecutive improntate a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.</p> <p>A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento. In particolare, si valuterà il valore tecnico della soluzione adottata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste, nonché l'utilizzo di materiali adeguati rispetto alla qualità dell'intervento richiesto;</li> <li>• l'ottimizzazione gestionale, la minimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione, il mantenimento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture;</li> <li>• il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) come requisito trasversale, anche in termini di progettualità attenta alla manutenzione delle opere e al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale.</li> </ul>	10	
B.4	Modalità organizzative del cantiere in termini di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva.	<p>Saranno considerate le modalità che si intendono adottare per gli aspetti Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito dell'allestimento e dell'organizzazione del cantiere, finalizzate all'uso razionale degli spazi occupati e alla tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi. A tal fine sarà attribuito un punteggio maggiore alla modalità di gestione per fasi successive (accantieramento, viabilità, aree di deposito materiale, utilities, sistemi di estrazione, movimentazione e accumulo temporaneo del materiale derivante da scavi, etc.) valutando tutte le soluzioni e gli apprestamenti che garantiscano un efficace espletamento delle mansioni, con particolare riguardo alle modalità di controllo, all'organico da impegnare, al numero minimo di visite, alla modulistica da rendere, al fine di consentire un più agevole rapporto con il Committente.</p> <p>In particolare, ai fini della valutazione e dell'attribuzione del migliore punteggio, saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizzazione della Direzione dei lavori con specifica della consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione di un elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di Direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;</li> <li>• modalità di interazione tra Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Impresa Esecutrice e Stazione Appaltante;</li> <li>• modalità di svolgimento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, con specifica della consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio con particolare riferimento alle attività di controllo e sicurezza in cantiere.</li> </ul>	15	
<b>OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B)</b>			<b>90</b>	<b>90</b>
C	RIBASSO PERCENTUALE UNICO INDICATO NELL'OFFERTA ECONOMICA		10	10
<b>OFFERTA TOTALE</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

### MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

$C_a$  = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$  = Sommatoria

$n$  = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

$W_i$  = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

$V_{ai}$  = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti  $V_{ai}$  occorre distinguere tra:

1. coefficienti  $V_{ai}$  di natura qualitativa (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1 - B.1 – B.2 – B.3 – B.4);
2. coefficienti  $V_{ai}$  di natura quantitativa (offerta economica relativa al punto C).

\*\*\*

1) I coefficienti  $V_{ai}$  di **natura qualitativa** (offerte tecniche) saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con una cifra decimale, secondo il seguente schema di valutazione:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4

DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTI	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

**Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti.** Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto  $V_{ai}$  sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri A.1 - B.1 - B.2 - B.3 - B.4.

**La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.**

2) I coefficienti  $V_{ai}$  di natura quantitativa (offerte economiche) saranno determinati mediante l'applicazione della seguente formula, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

$V_{ai}$  = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

$R_a$  = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a)

$R_{max}$  = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente  $R_a$  indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto  $V_{ai}$  sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio C. Il prodotto ( $V_{ai} * W_i$ ) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

## ARTICOLO 21

### INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "**Messaggi**". L'operatore, che, avrà presentato l'offerta, otterrà inoltre la possibilità di ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura agli indirizzi di posta elettronica dallo stesso indicati in fase di registrazione.

Ai sensi dell'articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "*screenshot*" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nella Guida alla presentazione dell'offerta.

## ARTICOLO 22

### SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di

cui all'art. 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria Invitalia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Invitalia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, Invitalia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà di Invitalia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione.

#### **ARTICOLO 23**

##### **TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

**La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando.**

**Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>.**

#### **ARTICOLO 24**

##### **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

**Invitalia, ai sensi dell'articolo 1, co.3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, in combinato disposto con l'articolo 133, co. 8, del Codice dei Contratti, procederà all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa.**

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, tutte le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma stessa, senza la presenza degli operatori.

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica. La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si costituisce in seduta telematica nel giorno indicato nel Bando.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telematica e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

### **Commissione giudicatrice**

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.

La Commissione sarà costituita da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett. c), del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55 e ss.mm.ii., i commissari saranno nominati e il Presidente della Commissione sarà individuato in conformità alla "*Procedura organizzativa gare e appalti di lavori pubblici*" di Invitalia e alla *policy* aziendale "*Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici*", secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione e il possesso di un'adeguata competenza tecnica.

La Centrale di Committenza pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "**Messaggi**", la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza espressi nelle Linee Guida n. 5 del 2018 recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate con successive Delibere n. 4 del 10 gennaio 2018 e n. 648 del 18 luglio 2018.

L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

\*\*\*

Il RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà, in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate ed all'apertura della Documentazione Amministrativa

al fine di estrarre l'Allegato n. 6 e individuare i nominativi degli offerenti, onde inviare il relativo elenco ai componenti della Commissione giudicatrice che dovranno rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità.

La pubblicità della predetta seduta sarà garantita mediante comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, dell'elenco dei partecipanti che hanno presentato offerta nonché l'ora di presentazione della stessa.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

La Commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti presenti;
- ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. in seduta pubblica all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto. In caso di offerte identiche, ovvero sia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione nella medesima seduta pubblica convocata per la lettura dei punteggi comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse.

L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 19.3, lett. A. OFFERTA ECONOMICA del presente Disciplinare. Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.



### **Documentazione amministrativa.**

In seduta riservata, il RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Le verifiche sulla Documentazione amministrativa verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 133, co. 8, 85, co. 5, e 83, co. 9, del Codice dei Contratti, nei confronti del soggetto risultato primo classificato e del secondo in graduatoria.

### **Subprocedimento di anomalia**

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, la Centrale di Committenza si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice. In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

### **Condizioni di ammissibilità delle offerte**

In ogni caso saranno dichiarate irregolari, inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente procedura:

- i. ai sensi dell'articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
  - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
  - c) che la Centrale di Committenza ha giudicato anormalmente basse.
- ii. ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:
- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
  - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
  - c) il cui prezzo supera l'importo posto da Invitalia a base di gara;
- iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
- iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
- v. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

#### **Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

A decorrere dall'aggiudicazione, Invitalia procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e b) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, co. 7 del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Invitalia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Invitalia procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, Invitalia procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora si proceda ai sensi degli articoli 88, co. 4-bis, o 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 o 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e/o 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice dei contratti, non può essere stipulato prima di 35 giorni (cd. stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) e b) del Codice dei Contratti.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice dei contratti, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1 del Codice dei contratti Invitalia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## **ARTICOLO 25**

### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## **ARTICOLO 26**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "*Contratto per l'utilizzo del sistema telematico*", disponibili, rispettivamente, alla voce "*Privacy Policy*" e "*Regolamento*" della sezione "*Documenti Utili*" della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "*Informativa Privacy*" della sezione "*Documenti Utili*" della Piattaforma Telematica. Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

## **DOCUMENTAZIONE**

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito *web* <https://ingate.invitalia.it>:

- ALLEGATO 1.** Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;
- ALLEGATO 2.** Capitolato d'Oneri;
- ALLEGATO 3.** DGUE;
- ALLEGATO 4.** Dichiarazione ausiliaria;

- ALLEGATO 5.** Guida alla presentazione dell'offerta
- ALLEGATO 6.** Forma di partecipazione – composizione;
- ALLEGATO 7.** Schema di contratto;
- ALLEGATO 8.** Protocollo di Legalità.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

***Ing. Marco Iaconello***

*Documento sottoscritto con firma digitale da MARCO IACONELLO, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*